


REGOLAMENTO DISCIPLINARE NAZIONALE



REGOLAMENTO DISCIPLINARE NAZIONALE

Approvato a ROMA il 22 marzo 2019 dal Consiglio Nazionale

Visti gli artt. 46 e 64 dello Statuto dell'Associazione;
- Considerato l'art. 23 del Regolamento di attuazione dello Statuto;

PREMESSO CHE

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, pur operando in attuazione delle disposizioni statutarie, ha autonomia operativa e di giudizio e competenza in materia di:

- controversie insorte tra Organi Nazionali, Regionali, tra un'Unione Provinciale ed un Organo Nazionale o Regionale e tra iscritti e Organi Nazionali e Regionali;
- mancato rispetto delle norme elettorali;
- controversie insorte tra colleghi dirigenti che ricoprono incarichi nazionali e/o regionali;
- comportamento dell'iscritto in contrasto con lo Statuto, Regolamenti e Codice Etico o comunque in contrasto con gli interessi legittimi dell'Associazione;

APPLICA

il seguente Regolamento Disciplinare come approvato dal Consiglio Nazionale:

Art. 1

Inizio del Procedimento

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevuta la richiesta, corredata da documentazione, di apertura del procedimento disciplinare per fatti o comportamenti che si presumono contrari alle disposizioni statutarie, regolamentarie e del Codice Etico, si riunisce, su iniziativa del Presidente, in seduta collegiale entro 60 giorni, ridotti a 30 nei casi d'urgenza. Il Collegio:

- esamina gli atti;
- valuta la propria competenza a procedere;
- delibera in via preliminare sulla procedibilità.

Art. 2

Archiviazione

1. Il Collegio, valutati gli atti, ove ritenga la richiesta priva di fondamento oppure i fatti irrilevanti ai fini disciplinari, ne dichiara l'archiviazione.

2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata, con le opportune motivazioni, al soggetto che ha presentato la richiesta e al Presidente Nazionale, via posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R.

3. Se, invece, pur ritenendo la richiesta valida, si considera incompetente a decidere, rimette gli atti all'Organo competente.

4. L'archiviazione dovrà essere dichiarata se il fatto contestato è antecedente di un anno la data della proposizione della richiesta di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 3
Apertura del procedimento

1. Ove il Collegio ravvisi elementi di procedibilità dichiara l'apertura del procedimento con delibera in cui devono essere specificati i fatti contestati.
2. La delibera va notificata all'interessato via posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R., invitandolo ad un'udienza di discussione, con facoltà di far pervenire scritti difensivi almeno 10 giorni prima della data dell'udienza. Lo informa, altresì, della possibilità di accedere agli atti del procedimento, facendone richiesta scritta direttamente agli uffici della Segreteria Nazionale.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 20 giorni prima della data fissata per la comparizione.

Art. 4
Udienza di comparizione

1. Il Collegio procede, anche in assenza di non giustificata e comprovata motivazione, nei riguardi della parte convocata per la discussione.
2. Il Presidente del Collegio espone all'interessato i fatti per cui si procede ed invita la parte interessata ad addurre le ragioni in sua difesa.
3. Durante la seduta, i componenti il Collegio, previo assenso al Presidente possono rivolgere domande all'interessato sui fatti inerenti al procedimento.

Art. 5
Delibera finale

1. Al termine dell'udienza di comparizione il Collegio adotta, in seduta riservata ed a maggioranza dei suoi componenti, il provvedimento da comunicare subito alle parti interessati. I contenuti dello stesso potranno essere:
 - rinvio del procedimento per la necessità di acquisire ulteriori elementi utili per la decisione, invitando a comparire, se del caso, altri iscritti all'Associazione a conoscenza dei fatti oggetto della controversia;
 - oppure dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti dell'interessato;
 - oppure accertata la colpevolezza stabilisce l'entità della sanzione.
2. La delibera assunta dal Collegio con l'indicazione dei fatti, dei motivi e della decisione, deve essere notificata via posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R., entro 30 giorni, all'interessato, al soggetto che ha fatto richiesta di apertura del procedimento disciplinare, e al Presidente Nazionale.
3. La delibera definitiva ed inappellabile del Collegio dei Probiviri nazionali sarà vincolante per tutti gli organi dell'associazione.

Art. 6
Le sanzioni

1. Le sanzioni che il Collegio Nazionale dei Probiviri, nell'ambito della propria autonomia di giudizio e tenuto conto della gravità dei fatti contestati, può applicare sono:
 - a) il biasimo
 - b) la diffida
 - c) la sospensione fino ad un massimo di mesi sei
 - d) l'espulsione

2. In caso di ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, la decorrenza del provvedimento di sospensione, espulsione o altra sanzione più lieve, viene deliberata dal Collegio stesso al momento della decisione.

Art. 7

I Collegi Regionali dei Probiviri Procedura disciplinare

1. Il procedimento, di cui agli articoli precedenti, trova applicazione anche per le competenze dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Art. 8

Ricorso

1. Contro le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, a pena decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione della notifica della delibera assunta dal Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 9

Ricorso diniego iscrizione

1. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente a decidere sui ricorsi sul diniego di iscrizione di cui all'art. 8 dello statuto.
2. La decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è inappellabile.

Art. 10

Sospensione efficacia

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri potrà sospendere l'efficacia del provvedimento adottato dall'UP, riesaminare integralmente i fatti e, confermare la pena proposta, ridurla o infliggere all'associato una pena più grave.

Art. 11

Applicazione sanzioni più grave

1. Il reiterarsi di un comportamento grave già sanzionato potrà comportare l'adozione della sanzione più grave prevista dallo Statuto

Art. 12

Espulsioni

1. I colleghi espulsi dall'Associazione non potranno essere riammessi prima che siano trascorsi cinque anni, inoltre dovranno avere tenuto un comportamento eticamente corretto, non in contrasto con l'Associazione ed essere in regola con la formazione continua.